



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10013 – Via Mombarone n°3 - Cod. Fisc. / P. IVA 01799260011
Tel. 0125/755811 – Fax 0125/751328 – e-mail borgofranco.divrea@ruparpiemonte.it
internet www.comune.borgofranco.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 4 febbraio 2011)

ART. 1: COMPITI DELLA COMMISSIONE

ART. 2: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

ART. 3: CONVOCAZIONE

ART. 4: ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

ART. 5: LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

ART. 6: LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

ART. 7: NOMINA DI COMPONENTI TECNICI, ESTERNI AL COMUNE

ART. 8: FORMULAZIONE DEL PARERE

ART. 9: ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE – DECADENZA DALL'INCARICO

ART. 10: RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

ART. 11: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1 COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici, anche a carattere temporaneo e occasionale, è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale, intende assicurare con il presente Regolamento la corretta operatività della Commissione Comunale di Vigilanza del Comune di Borgofranco d'Ivrea.
2. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.
3. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
 - Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
 - Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati di cui alla capienza sopra citata (verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ARTICOLO 2 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. La commissione è così composta:
 - Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale o suo delegato- segretario della commissione;
 - Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, o da un medico dallo stesso delegato;
 - Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
 - Comandante Provinciale di Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - n. 1 esperto in elettrotecnica.

2. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco, resta in carica per tre anni e alla scadenza, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
3. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
4. Ad ogni componente esterno della Commissione spetta un compenso, a seduta, nella misura stabilita di Euro 25.

ARTICOLO 3 CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare;
2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno;
3. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con la presenza della maggioranza dei componenti;
4. Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione;
5. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

ARTICOLO 4 ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Inoltre, per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996 in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m. 0,8, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti il rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

ARTICOLO 5
LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE
200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

2. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva superiore a 100 persone presentare copia del progetto approvato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco certificato prevenzione incendi o dichiarazione inizio attività fornito dai Vigili del Fuoco.

ARTICOLO 6
LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA

Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

ARTICOLO 7
NOMINA DI COMPONENTI TECNICI, ESTERNI AL COMUNE.

1. Gli eventuali esperti esterni al Comune, sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza tenuto conto della loro specializzazione.
2. L'incarico decade alla scadenza della commissione.

ARTICOLO 8
FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Esso deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi della Legge 241/90 riformata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla Legge 14 maggio 2005 n.80. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
2. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.
3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
4. Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale allo Sportello Unico ed agli uffici che saranno di volta in volta indicati dalla Commissione.

ARTICOLO 9

ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE – DECADENZA DALL’INCARICO

1. I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall’incarico, e devono essere sostituiti dal componente titolare.

ARTICOLO 10

RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITA’ E CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere diretta al Sindaco, e presentata al protocollo del Comune:
 - Almeno 15 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto - parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione) come specificato nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) – concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc..
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere prodotti in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all’albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
3. Lo Sportello Unico provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà al segretario della Commissione corredata anche dall’elenco di tutta la documentazione precedentemente verificata e contestualmente trasmetterà al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la richiesta di parere per la conformità al progetto ai sensi del D.P.R. 37/98.
4. Il Segretario provvederà quindi alla convocazione della Commissione ai sensi dell’art. 1, comma 6.

ARTICOLO 11

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Le spese di sopraluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l’intervento. L’importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato a Tesoreria Comune di Borgofranco d’Ivrea – Piazza Germanetti, n. 13 – da effettuare prima del sopraluogo.

La mancata corresponsione delle spese di sopraluogo, comporta la non effettuazione del sopraluogo.

ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente Regolamento.